

LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 2004, n. 7
Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità
(b.u. 3 agosto 2004, n. 31, suppl. n. 3)

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento)

...

7. Entro il 31 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri adotta il nuovo statuto dell'Istituto mocheno in applicazione di quanto previsto da quest'articolo. Per l'adozione di tale deliberazione non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri i rappresentanti della sola minoranza linguistica cimbri. Le modificazioni allo statuto sono approvate dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione e trovano comunque applicazione dal 1° gennaio 2005.

8. Entro il termine previsto dal comma 7 il consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri approva il bilancio preventivo dell'Istituto cimbri per l'anno 2005 e adotta lo statuto del medesimo istituto, che è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione. Per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e all'adozione dello statuto non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri i rappresentanti della sola minoranza linguistica mochena.

9. Dal 1° gennaio 2005 l'Istituto culturale mocheno-cimbri assume la denominazione e le funzioni dell'Istituto mocheno previste dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, come modificata da quest'articolo. A decorrere dalla medesima data è istituito l'Istituto cimbri.

10. Nel definire la composizione del consiglio di amministrazione gli statuti dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri devono comunque garantire la presenza di un rappresentante dei comuni di riferimento di ciascun istituto e di un rappresentante della provincia; per i componenti del consiglio di amministrazione diversi da quelli nominati in rappresentanza dei comuni e della provincia lo statuto prevede comunque un numero non superiore a tre.

11. La Giunta provinciale nomina i membri dei consigli di amministrazione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbri, nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

12. All'Istituto cimbro sono trasferiti i beni immobili appartenenti all'Istituto mocheno-cimbro situati nel comune di Luserna; sono altresì trasferiti all'Istituto cimbro i beni mobili e gli archivi dell'Istituto mocheno-cimbro riferiti alla minoranza linguistica cimbra.

All'individuazione dei beni mobili, degli archivi e degli immobili provvedono d'intesa, anche ai fini dell'intavolazione, i presidenti dell'Istituto cimbro e dell'Istituto mocheno.